

Circolare n°30/C/2021: Permessi di costruire e SCIA: proroga straordinaria estesa al 29 luglio 2021.

25 Gennaio 2021

Estesa fino al 29 luglio 2021 la validità di permessi di costruire e Scia - così come di tutte le autorizzazioni, le concessioni, i certificati e gli atti di assenso comunque denominati rilasciati dalle Pubbliche Amministrazioni - in scadenza fra il 31 gennaio 2020, data di inizio dello stato di emergenza da Covid-19, e il 30 aprile 2021, attuale data della cessazione dello stato di emergenza. È la diretta conseguenza della Delibera del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2021 e del Decreto Legge 2/2021 che hanno prorogato fino al 30 aprile 2021 lo stato di emergenza sanitaria.

L'art. 103, comma 2 del Decreto Legge 18/2020 cd. "Cura Italia" (come modificato ed integrato dall'articolo 3-bis del Decreto Legge 125/2020, convertito dalla Legge 159/2020) prevede infatti **la proroga straordinaria di 90 giorni della validità degli atti di assenso in scadenza dopo l'inizio dello stato di emergenza sanitaria, legandone la decorrenza alla data di cessazione dello stato di emergenza, portata ora al 30 aprile.**

L'art. 103, comma 2 del Decreto Legge 18/2020 prevede in particolare che: **"Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.** La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche alle segnalazioni certificate di inizio attività, alle segnalazioni certificate di agibilità, nonché alle autorizzazioni paesaggistiche e alle autorizzazioni ambientali comunque denominate. Il medesimo termine si applica anche al ritiro dei titoli abilitativi edilizi comunque denominati rilasciati fino alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza".

Si ricorda che si è in presenza di una **proroga**:

- **automatica** e cioè per la quale **non occorrono condizioni di operatività** (es. comunicazione al Comune competente);
- **generalizzata** e cioè **relativa a tutti i provvedimenti abilitativi**, fra cui in particolare le autorizzazioni paesaggistiche, quelle ambientali, le Scia, le Segnalazioni certificate di agibilità.

Si ricorda inoltre che:

- il **Decreto Legge 76/2020 cd. "Semplificazioni"** ha previsto un'altra **proroga straordinaria triennale** - operativa previa comunicazione al Comune competente - riferita esclusivamente ai **permessi di costruire rilasciati o formati fino al 31 dicembre 2020** e alle **Scia presentate sempre entro il 31 dicembre 2020** (art. 10, comma 4);
- il **Decreto Legge 76/2020** ha previsto anche una **proroga, sempre triennale, dei termini di validità, nonché di quelli di inizio e fine lavori delle convenzioni urbanistiche** (o degli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale) e dei relativi piani attuativi formati al 31 dicembre 2020 (art. 10, comma 4-bis);
- **alcune Regioni**, in virtù della competenza normativa in materia urbanistico-edilizia, **hanno previsto in**

via autonoma proroghe straordinarie dei titoli abilitativi.

43252-Circolare n 30_C_2021.pdf [Apri](#)